

HOSPITALITY

Le commissioni di intermediazione alle agenzie di viaggio

di Leonardo Pietrobon

Con frequenze minore rispetto al passato, **le strutture alberghiere ricevono le prenotazioni** di camere d'albergo dalle agenzie di viaggio o altri operatori del settore turistico (anche on line) sia nazionali che estere, fronte delle quali sono tenute a corrispondere delle **provvigioni passive**.

Non sussiste alcun problema per qualificare l'attività svolta dalle agenzie o dai portali on line, ossia una mera **attività di intermediazione** tra il **cliente finale** e la **struttura alberghiera**, tuttavia, ciò che, in alcuni casi può creare alcune difficoltà è il corretto **trattamento Iva di tali operazioni**.

La disposizione normativa di riferimento, ai fini Iva, è rappresentata dall'articolo **7-ter D.P.R. n. 633/1972**, che disciplina la territorialità per i c.d. **“sevizi generici”**, ossia le prestazioni di servizi che non sono disciplinate dagli articoli successivi, quali le c.d. **“deroghe assolute”**, di cui agli **articoli 7-quater e 7-qunques, o le c.d. “deroghe relative”**, di cui agli **articoli 7-sexties e 7-septies**, del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo quanto stabilito dal già citato articoli 7-ter sono considerati **territorialmente rilevanti in Italia** e come tali rientranti nell'ambito applicativo dell'Iva:

- **se l'operazione è eseguita a favore di un soggetto passivo d'imposta** nazionale (committente italiano), ex co. 1 lett. a) dell'articolo 7-ter (prestazioni B2B);
- **se l'operazione è eseguita a favore di un soggetto non passivo d'imposta** (nazionale o estero) e il prestatore è nazionale (prestazioni B2C).

Al contrario, se il committente si trova nell'area dell'Unione europea, ad esclusione dell'Italia, la prestazione di servizi generica effettuata in Italia non è soggetta ad imposta in Italia, bensì nel Paese dell'impresa committente.

Secondo quanto indicato dalla **direttiva comunitaria n. 112/2006** e dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n. 58/E/2009**, tra le operazioni rientranti nel concetto dei c.d. **“servizi generici”** rientrano anche le attività di intermediazione. Tuttavia, messi in evidenza tali concetti generali, ai fini dell'individuazione del corretto trattamento delle operazioni in commento, è doveroso stabilire se l'attività di intermediazione svolta dall'agenzia viaggio rientra:

- nel concetto dei **servizi generici**, come sopra indicati;
- o, alternativamente, nel novero dei **servizi in deroga assoluta** e precisamente i servizi

di cui alla lettera a) dell'articolo 7-quater che cita la **fornitura di alloggio nel settore alberghiero** o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili, per i quali è stabilità la rilevanza territoriale nel luogo di ubicazione dell'immobile.

A dirimere la questione è la stessa Agenzia delle Entrate, con la già citata **Circolare n. 58/E/2009**, secondo cui **non rientrano** nel concetto dei servizi in **deroga assoluta**, di cui all'articolo 7-quater lett. a) D.P.R. n. 633/1972, l'attività di **prenotazione di camere d'albergo o di strutture analoghe**.

Sul punto si segnala che, in primo tempo, l'Agenzia delle Entrate (**risoluzione n. 312/2008**) aveva ritenuto incluse nell'ambito applicativo dell'allora vigente articolo 7-bis le prestazioni di intermediazione per l'acquisto di camere di hotel, in quanto relative a beni immobili.

Tale interpretazione, però, deve ormai ritenersi superata, in quanto, con successivi chiarimenti (**circolare n. 37/E/2011** e **circolare 36/E/2010**), hanno affermato che le intermediazioni relative alla prenotazione di servizi alberghieri non rientrano nella deroga prevista dall'articolo 7-quater del D.P.R. n. 633/1972.

Di conseguenza, la commissione pagata dalla struttura alberghiera all'agenzia di viaggio rientra nel novero delle prestazioni generiche, di cui **all'articolo 7-ter lett. a)**, per la quale la struttura alberghiera assume la qualifica di soggetto committente, in un rapporto B2B, con la conseguente assoggettamento ad **Iva nazionale dell'operazione di intermediazione**.

Sotto il profilo operativo, si pongono ulteriori problematiche a seconda della nazionalità del soggetto prestatore (agenzia o portale on line), in quanto:

- nel caso di agenzie o portali on line nazionali, la fattura per l'attività di intermediazione è assoggettata ad Iva nazionale;
- nel caso di agenzie o portali on line stranieri è necessario operare una distinzione, utile all'individuazione degli adempimenti necessari.

Infatti:

1. nel caso di agenzia o portale on line comunitario la struttura alberghiera nazionale deve procedere con la c.d. integrazione, ex co. 2 dell'articolo 17 D.P.R. n. 633/1972 e articolo 46 D.L. n. 331/1993
2. nel caso di agenzia o portale on line extra Ue, la struttura alberghiera nazionale deve procedere con l'emissione della c.d. autofattura.